

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI IGLESIAS Provincia Sud Sardegna Settore Tecnico Manutentivo Ufficio Ambiente</p>
	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SEDI DI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI.</p>

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo negli ambienti chiusi costituenti luoghi di lavoro del Comune di Iglesias e la sua applicazione riguarda i dipendenti, gli utenti e chiunque frequenti, a qualunque titolo, detti locali.

Il presente regolamento viene emanato in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro:

- Legge n. 584 del 11.11.1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.03.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

Art. 2 – DEFINIZIONE DEL DIVIETO

Il divieto di fumare disciplinato dal presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro comunali, compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dal tipo di attività lavorativa espletata, anche nel caso in cui dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.

Il divieto di fumare è esteso anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici e i prestatori d'opera a qualunque titolo dell'Amministrazione Comunale, ai quali andrà parimenti fornita specifica informazione da parte dei Datori di Lavoro ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 3 – COMPITI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro provvede a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che rendano noto tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:

a - "VIETATO FUMARE";

b - indicazione della norma che impone il divieto;

c - sanzioni applicabili;

d - soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Datore di Lavoro).

Laddove non venga disposta una specifica ed espressa nomina del personale incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di cui alla lettera d), la medesima è da ritenersi di spettanza del datore di lavoro.

Nelle strutture articolate in più locali, possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

Per ciascuna delle strutture di competenza sono nominati, con idoneo provvedimento da parte del Datore di lavoro, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, i dipendenti incaricati di assicurare la vigilanza sull'osservanza del divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle. In mancanza di tale atto di nomina, il Datore di lavoro è diretto responsabile. In quanto titolare della funzione, delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione, si attiene, pertanto, a quanto indicato nel successivo articolo 7.

Al documento di Valutazione del Rischio viene allegato il provvedimento del Datore di Lavoro di individuazione degli eventuali locali dove è consentito fumare, comprensivo della documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi alle norme indicate nel Regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Art. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Nell'allegato A) del presente Regolamento sono indicati gli Addetti preposti all'applicazione del divieto.

È compito degli Addetti:

- Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali loro indicati;
- Accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 5;
- Individuare l'ammenda da comminare;
- Utilizzare appositi moduli di contestazione il cui schema è allegato al presente regolamento (all. C);
- Far apporre, nell'ambito dei locali di loro competenza, i cartelli di cui si allega schema (all. B), contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza.

Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade la responsabilità prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.

Art. 5 – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato C), previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.

I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, per notifica, unitamente all'invito a depositare presso gli uffici di segreteria del Direttore Generale, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; inviano la seconda copia presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ufficio ed inviano la terza copia al Prefetto.

Qualora il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6 – SANZIONI

Al contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente. Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) e va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo di 275,00 Euro.

In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 s.m.i., il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo. Di conseguenza i soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore, di norma, la sanzione pari a 55 Euro e in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima di 275,00 Euro.

La misura della sanzione viene raddoppiata (da 55 Euro fino ad un massimo di 550 Euro) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. Secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981, in questo caso sarà applicata, di norma, la sanzione di 110 Euro.

La persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo è soggetta al pagamento della sanzione prevista che va da un minimo di 220 Euro ad un massimo di 2.000 Euro qualora la legge stessa non venga fatta rispettare. Gli stessi, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, saranno tenuti al pagamento della somma di 440 Euro.

Il mancato rispetto del presente regolamento da parte del personale in servizio presso questo Ufficio, ivi compreso il personale addetto al relativo servizio, sarà suscettibile di valutazione a livello disciplinare secondo quanto previsto in materia di obblighi di comportamento dalla normativa in materia.

Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

- In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento *"Infrazione al divieto di fumo – Comune di Iglesias"*;
- Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, indicando la causale del versamento *"Infrazione al divieto di fumo – Comune di Iglesias"*.

Allegati:

- Allegato A: Elenco degli addetti alla vigilanza del divieto di fumo.
- Allegato B: Schema del Cartello di divieto.
- Allegato C: schema del verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.
- Allegato D: Nomina addetto antifumo

IL DATORE DI LAVORO

Addetti alla vigilanza del divieto di fumo del Comune di Iglesias

SEDE Centro direzionale

- Pianterreno:
- Piano terra
- Piano I
- Piano II
- Piano III

SEDE via Argentaria

- Pianterreno:
- Piano I

SEDE via Pacinotti

- Pianterreno:
- Piano I

SEDE biblioteca

SEDE archivio storico

SEDE Autoparco

SEDE Asilo nido

SEDE Casa Serena

SEDE Cimitero

SEDE Municipio

VIETATO FUMARE



L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" e successive modificazioni e integrazioni

I trasgressori sono soggetti alla

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00

La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

**Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:
Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate,
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

Allegato C

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE

Verbale n. _____/_____(anno)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali del _____, sito in via _____ n. _____ - Iglesias, alle ore _____ il sottoscritto _____ incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Datore di Lavoro Generale prot. n. _____ del _____; ha accertato che il/la Sig. _____, nato/a _____ il _____ residente in _____ via _____ identificato con (documento) _____, in servizio presso (se dipendente) _____ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto _____

(sorpreso nell'atto di fumare in _____; sorpreso/a nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.).

(eventualmente) ed è incorso/a nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:

commina allo/a stesso/a una ammenda pari a € e gli/le consegna copia del presente verbale. In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.R.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....
.....

Il trasgressore

Il verbalizzante

.....

.....

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'incaricato per il tramite dell'Ufficio trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo);

Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).



Comune di IGLESIAS

(Provincia Sud Sardegna)

IL DATORE DI LAVORO

VISTA la legge 11 novembre 1975, n.584 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;

VISTA la legge 16.01.2003 n.3 art.51;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.2003, n.300;

VISTA la circolare del Ministero della salute del 17.12.2004;

VISTO il Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

NOMINA

il dipendente **NOME COGNOME**, Addetto alla vigilanza del divieto di fumo del piano ? del Comune di Iglesias – sede con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle usando apposita modulistica.

L'Addetto:

- Vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- Accertare la infrazione, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- Redigere in triplice copia il verbale di contestazione, di cui una consegnata al trasgressore e due presso l'ufficio di segreteria, indicando il numero del verbale;
- Notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890.

IL DATORE DI LAVORO
